



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 80 – 13 GIUGNO 2023

Udienza del 31 maggio 2023

60.22.23 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- Sig. **Renzo MASTROFORTI** nella qualità di Presidente p.t. della S.S. PALLAVOLO PERUGIA SSD RL
- S.S. **PALLAVOLO PERUGIA SSD RL** in persona del Presidente p.t.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi - Presidente
- Avv. Antonio Amato - Vice presidente
- Avv. Antonio Mennuni - Componente

Con atto di deferimento relativo al procedimento 82/2022.2023 la Procura Federale richiedeva al Tribunale Federale di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti di:

- **SIG. MASTROFORTI RENZO:** *“nella qualità di Presidente pro tempore della SOCIETÀ PALLAVOLO PERUGIA SSD RL, per aver richiesto e ottenuto la partecipazione del proprio sodalizio al Campionato di Pallavolo di Serie A2 Femminile 2022-23 riservando la prova, mai fornita, del possesso del requisito del capitale sociale minimo interamente sottoscritto e versato di euro 60.000,00 entro la data del 31 dicembre 2022, e ciò in violazione della normativa federale ex art. 2 RAT, artt. 2 e 5 Regolamento Ammissione Campionati di Pallavolo di Serie A1 e A2 Femminile 2022-23, art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, art. 16 dello Statuto, artt. 1, 74 e 75 Reg. Giur.. L'art. 2, comma 8, del Regolamento Ammissione Campionati di Pallavolo di Serie A1 e A2 Femminile 2022-23 stabilisce, infatti, espressamente che: “Ove le Società aventi titolo a partecipare al Campionato di Serie A2, neopromosse dalla serie B1 o per eventuale reintegro dalla serie B1 siano costituite sotto forma di Associazione sportiva, dovranno, alla data di presentazione della documentazione, aver già deliberato la trasformazione in*



Società di capitali sportiva dilettantistica ai sensi di legge e depositare la relativa delibera, nonché stipulare l'atto di trasformazione entro il 30 settembre 2022, ed avere un capitale sociale minimo interamente sottoscritto e versato di euro 60.000,00 entro il 31 dicembre 2022. Il mancato rispetto degli adempimenti previsti per la trasformazione equivale al mancato aumento del capitale entro i rispettivi termini indicati”;

- SOCIETÀ PALLAVOLO PERUGIA SSD RL: *“in persona del Suo Presidente pro tempore Sig. Mastroforti Renzo: per aver il proprio Presidente richiesto e ottenuto la propria partecipazione al Campionato di Pallavolo di Serie A2 Femminile 2022-23 riservando la prova, mai fornita, del possesso del requisito del capitale sociale minimo interamente sottoscritto e versato di euro 60.000,00 entro la data del 31 dicembre 2022, e ciò in violazione della normativa federale ex art. 2 RAT, artt. 2 e 5 Regolamento Ammissione Campionati di Pallavolo di Serie A1 e A2 Femminile 2022-23, art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, art. 16 dello Statuto, artt.1,74 e 76 Reg. Giur.. L’art. 2, comma 8, del Regolamento Ammissione Campionati di Pallavolo di Serie A1 e A2 Femminile 2022-23 stabilisce, infatti, espressamente che: “Ove le Società aventi titolo a partecipare al Campionato di Serie A2, neopromosse dalla serie B1 o per eventuale reintegro dalla serie B1 siano costituite sotto forma di Associazione sportiva, dovranno, alla data di presentazione della documentazione, aver già deliberato la trasformazione in Società di capitali sportiva dilettantistica ai sensi di legge e depositare la relativa delibera, nonché stipulare l'atto di trasformazione entro il 30 settembre 2022, ed avere un capitale sociale minimo interamente sottoscritto e versato di euro 60.000,00 entro il 31 dicembre 2022. Il mancato rispetto degli adempimenti previsti per la trasformazione equivale al mancato aumento del capitale entro i rispettivi termini indicati”.*

oooooooooooooooooooo

Il Tribunale Federale deliberava di procedere all’instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per l’udienza del 31 Maggio 2023 in videoconferenza dove, alla presenza del rappresentante della Procura Federale Fipav nessuno era presente per gli incolpati. Il Tribunale, all’esito della predetta udienza, dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 gg.;

IL TRIBUNALE FEDERALE

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;



- Udita la relazione del rappresentante della Procura Federale che insisteva nell'atto di deferimento con relative proposte di sanzione disciplinare nei confronti degli incolpati;

PREMESSO CHE

La fattispecie all'esame trae origine dal provvedimento del Giudice Sportivo di Lega n. 1/2023 a carico del tesserato Sig. MASTROFORTI RENZO nella Sua qualità di Presidente *pro tempore* della SOCIETÀ PALLAVOLO PERUGIA SSD RL, nonché, in virtù di quanto stabilito dall'art. 76 Regol. Giurisd. FIPAV, della SOCIETÀ PALLAVOLO PERUGIA SSD RL in persona del Presidente *pro tempore* Sig. MASTROFORTI RENZO, per aver richiesto e ottenuto, il predetto sodalizio, la partecipazione al Campionato di Pallavolo di Serie A2 Femminile 2022-23 riservando la prova, mai fornita, del possesso del requisito del capitale sociale minimo interamente sottoscritto e versato di euro 60.000,00 entro la data del 31 dicembre 2022, e ciò in aperta violazione della normativa federale.

Avviate le indagini preliminari dalla Procura Federale Fipav, con l'acquisizione di tutta la documentazione sopra evidenziata, veniva trasmessa la comunicazione delle conclusioni delle indagini agli odierni incolpati i quali non facevano pervenire alcuna deduzione difensiva.

La Procura Federale, pertanto, ritenendo esaurita la fase istruttoria e comunque comprovata la dedotta responsabilità disciplinare in capo agli incolpati, li deferiva innanzi a questo Tribunale con i capi di incolpazione riportati in epigrafe.

Il Tribunale Federale, Visto l'atto di deferimento ed il provvedimento n. 01/2023 emesso dal Giudice di Lega Serie A Femminile il 01 Marzo 2023 con il quale venivano trasmessi per competenza alla FIPAV gli atti sottesi al suddetto provvedimento con la proposta di sanzione di cui all'art. 5 comma 2 lett. C RAC e dell'art. 99 Regolamento Giurisdizionale, relativamente al mancato rispetto del possesso del requisito del capitale sociale minimo interamente sottoscritto e versato di euro 60.000,00 entro la data del 31 dicembre 2022, in aperta violazione della normativa federale;

preso atto della mancata costituzione in giudizio degli incolpati;

OSSERVA

Il Tribunale Federale dopo aver esaminato e valutato attentamente la documentazione e le circostanze del procedimento in esame, ritiene che la condotta posta in essere dagli incolpati



sia meritevole di sanzione disciplinare così come previsto dalla normativa federale in materia.

Appare pacifico ed incontestabile, infatti, che il Sig. MASTROFORTI RENZO nella Sua qualità di Presidente *pro tempore* della SOCIETÀ PALLAVOLO PERUGIA SSD RL abbia richiesto e ottenuto la partecipazione del sodalizio dallo stesso rappresentato al Campionato di Pallavolo di Serie A2 Femminile 2022-23 riservando la prova del possesso, mai fornita, del requisito necessario del capitale sociale minimo interamente sottoscritto e versato di euro 60.000,00 entro la data del 31 dicembre 2022.

In forza dell'art. 2, comma 8, del Regolamento Ammissione Campionati di Pallavolo di Serie A1 e A2 Femminile 2022-23 viene stabilito, infatti, espressamente che: *“Ove le Società aventi titolo a partecipare al Campionato di Serie A2, neopromosse dalla serie B1 o per eventuale reintegro dalla serie B1 siano costituite sotto forma di Associazione sportiva, dovranno, alla data di presentazione della documentazione, aver già deliberato la trasformazione in Società di capitali sportiva dilettantistica ai sensi di legge e depositare la relativa delibera, nonché stipulare l'atto di trasformazione entro il 30 settembre 2022, ed avere un capitale sociale minimo interamente sottoscritto e versato di euro 60.000,00 entro il 31 dicembre 2022. Il mancato rispetto degli adempimenti previsti per la trasformazione equivale al mancato aumento del capitale entro i rispettivi termini indicati”*;

Emerge chiaramente, quindi, dalla documentazione in atti, come gli incolpati non abbiano ottemperato nei modi e termini previsti alle obbligazioni imposte dalla normativa federale non avendo fornito la prova in relazione al possesso di un capitale sociale minimo interamente sottoscritto e versato di euro 60.000,00 entro il 31 dicembre 2022.

La condotta contestata implica la violazione dell'art. 99 lett. a del Reg. Giur. e comporta l'applicazione delle specifiche sanzioni che detta norma prevede.

La mancata costituzione in giudizio e l'assoluta inerzia degli incolpati testimoniano della insussistenza di elementi giustificativi ed ostativi all'accertamento della loro colpevolezza che può dunque ritenersi pacifica e che deve essere adeguatamente sanzionata in considerazione dei fatti contestati ed anche della consistenza delle obbligazioni disattese, in integrale accoglimento della proposta della proposta di sanzione di cui all'art. 5 comma 2 lett. C RAC formulata dal Giudice di Lega.



Il Tribunale Federale:

- a) Valutata la condotta degli incolpati ed accertata la responsabilità dei medesimi in ordine a tutti i fatti contestati, delibera di infliggere le seguenti sanzioni:
- A carico del sodalizio PALLAVOLO PERUGIA SSD RL in persona del Suo Presidente pro tempore la penalizzazione di 1 (uno) punto nella classifica di *Regular Season*;
 - A carico del Presidente Sig. MASTROFORTI RENZO la sanzione della interdizione da qualsiasi incarico federale e da qualsiasi incarico di rappresentanza di Società di Lega per mesi 6 (sei).

Roma, 09 Giugno 2023

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 13 giugno 2023

